



PREMESSA

Il D.L. 29.11.2008 n. 185, come modificato in sede di conversione in L. 28.1.2009 n. 2¹, ha apportato alcune importanti modifiche alla disciplina delle società di capitali. In particolare:

- è stato soppresso l'obbligo della tenuta del libro soci da parte delle società a responsabilità limitata, con rilevanti conseguenze in ordine all'efficacia dei trasferimenti delle quote nonché in ordine a taluni adempimenti degli amministratori;
- è stato introdotto, per tutte le società di capitali, l'obbligo di attivare un indirizzo di posta elettronica certificata o un analogo indirizzo di posta elettronica.

1. ABROGAZIONE DEL LIBRO SOCI

Come anticipato in premessa, il libro soci è stato abrogato con riferimento alle sole società a responsabilità limitata ed alle società consortili a responsabilità limitata. Continua, invece, ad essere tenuto nelle società per azioni, nelle società in accomandita per azioni e nelle società cooperative a responsabilità limitata².

Le novità apportate dal D.L. 185/2008, con specifico riferimento all'abrogazione del libro soci, entreranno in vigore il prossimo 30.3.2009 (*i.e.* sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto citato).

Entro tale data, gli amministratori delle società a responsabilità limitata devono provvedere al deposito, presso il Registro delle Imprese territorialmente competente, in esenzione da ogni imposta e tassa, di un'apposita dichiarazione, al fine di integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci.

¹ Pubblicata sul S.O. n. 14/L alla Gazzetta Ufficiale 28.1.2009 n. 22 ed entrata in vigore il giorno successivo.

² Come precisato dalla nota di Unioncamere del 11.2.2009 n. 2453.



Da un punto di vista operativo, come precisato da Unioncamere nella nota 11.2.2009 n. 2453, sarà possibile utilizzare la modulistica in vigore per la presentazione delle domande di iscrizione al Registro delle Imprese procedendo nel modo seguente:

- compilazione dell'intercalare S da allegare al modulo B;
- indicazione nel “quadro Note” che si tratta di “dichiarazione ai sensi dell’art. 16 comma 12 undecies, della L. 28 gennaio 2009, n. 2”;
- indicazione “nel campo note di ciascuna quota” delle informazioni che devono essere acquisite nel Registro delle imprese a seguito dell’abrogazione del libro soci e cioè il domicilio di ciascun socio ed i versamenti sulle singole quote.

La dichiarazione degli amministratori deve essere effettuata per via telematica, mediante utilizzo della firma digitale.

Nel caso di presentazione della predetta dichiarazione oltre il termine del 30.3.2009, si perde il beneficio dell’esonero dal pagamento delle imposte e tasse dovute, ivi compreso il diritto di segreteria, e si incorre nella sanzione fissata dall’art. 2630 c.c..

L’abrogazione del libro soci nelle società a responsabilità limitata determina una serie di rilevanti conseguenze in materia di:

- a) trasferimento delle quote ed esercizio dei diritti sociali;
- b) depositi successivi all’approvazione del bilancio;
- c) comunicazioni relative alle srl unipersonali.

A) TRASFERIMENTO DELLE QUOTE E ESERCIZIO DEI DIRITTI SOCIALI

Il previgente testo dell’art. 2470, comma 1 del c.c., disponeva che il trasferimento delle quote di partecipazioni aveva effetto nei confronti della società a decorrere “dal momento dell’iscrizione nel libro dei soci”, una volta che l’atto traslativo fosse stato depositato presso il Registro delle Imprese.

L’iscrizione nel libro soci costituiva, dunque, condizione necessaria per l’opponibilità alla società dell’avvenuta cessione delle quote (già efficace tra le parti per effetto del consenso da esse manifestato).



A seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 185/2008, l'atto di trasferimento delle quote, con sottoscrizione autenticata, avrà ora effetto, nei confronti delle società, dal deposito dello stesso effettuato, entro trenta giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del Registro delle Imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, senza pertanto la necessità di ulteriori adempimenti procedurali.

A fronte di tale semplificazione ci si chiede però se possa essere vantaggioso il mantenimento del libro soci per le società già esistenti ovvero l'istituzione facoltativa per le società di nuova costituzione. Ciò consentirebbe infatti agli amministratori una gestione più efficiente delle modifiche intercorse di volta in volta negli assetti proprietari della società e la loro incidenza sulla "vita sociale".

A tale proposito si segnala la recente massima n. 115 adottata dal Consiglio Notarile di Milano la quale prevede che, *"l'abolizione dell'obbligo di tenuta del libro dei soci nelle Srl non ne impedisce la facoltativa adozione per scelta statutaria. Sono valide ed efficaci le clausole statutarie che, pur dopo l'abolizione dell'obbligo di tenuta del libro dei soci nella Srl, subordinino l'efficacia delle cessioni di quote nei confronti della società e la legittimazione all'esercizio dei diritti sociali alla iscrizione nel libro dei soci facoltativamente istituito o mantenuto, ferma restando la necessità di previamente assolvere all'obbligo del deposito nel registro delle imprese di cui all'articolo 2470, Codice civile"*.

In linea generale, con specifico riferimento all'effetto dell'entrata in vigore della nuova normativa sugli statuti delle srl già esistenti, si segnala che nell'ambito della predetta massima del Consiglio Notarile di Milano è stato sottolineato che le clausole statutarie ad oggi in essere relative al libro soci mantengono la loro efficacia purchè non consistano in un mero richiamo agli articoli del codice civile modificati dal D.L. 185/2008.

B) DEPOSITI SUCCESSIVI ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO

Il previgente testo dell'art. 2478 *bis* del c.c. stabiliva che, entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio, dovessero essere depositati presso il Registro delle imprese:

- copia del bilancio approvato;



- l'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali.

Dal 30.3.2009, data a decorrere dalla quale l'abolizione del libro soci sarà effettiva, per le società a responsabilità limitata sarà obbligatorio il solo deposito della copia del bilancio approvato.

Nessuna modifica è, invece, apportata in materia di società per azioni e società in accomandita per azioni: resta fermo, quindi, l'obbligo degli amministratori di depositare presso il Registro delle Imprese, insieme a copia del bilancio approvato, l'elenco dei soci riferito alla data di approvazione del bilancio, con indicazione del numero delle azioni possedute, nonché dei soggetti diversi dai soci che sono titolari di diritti o beneficiari di vincoli sulle azioni medesime.

C) ADEMPIMENTI DEGLI AMMINISTRATORI IN RELAZIONE ALLE SRL UNIPERSONALI

L'organo amministrativo è tenuto ad adempiere a particolari obblighi pubblicitari nell'ipotesi di società a responsabilità limitata unipersonale o nel caso in cui si costituisca (o ricostituisca) la pluralità dei soci. In particolare, ai sensi dell'art. 2470, commi 4 e 5 del c.c.:

- quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle Imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio;
- quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle imprese.

Con riferimento ai termini per il deposito delle dichiarazioni, il D.L. 185/2008 ha provveduto a modificare l'art. 2470, comma 7 del c.c., prevedendo ora che le predette dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro trenta giorni *“dall'avvenuta variazione della compagine sociale”*.

A tale riguardo, come evidenziato nell'ambito della massima notarile citata al punto A precedente, occorre chiedersi come mai il legislatore abbia utilizzato una terminologia così vaga nell'individuare il termine a decorrere dal quale gli amministratori devono adempiere, fermo restando che *“la variazione della compagine sociale non può che avvenire nel momento in cui la*



cessione ha effetto di fronte alla società". A tale proposito, il Consiglio Notarile di Milano evidenzia che la predetta scelta terminologica acquista senso solo se si riconosce che *"l'efficacia della cessione verso la società [...] può aversi in un momento diverso e successivo rispetto al deposito di cui al secondo comma dell'articolo 2470³"*; e ciò implica *"la liceità di una clausola statutaria volta, con il ricorso al sistema dell'iscrizione nel libro soci"* a posticipare quel momento.

Da ultimo, si tenga presente che l'omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, nei termini prescritti, è punita con la sanzione amministrativa prevista ai sensi dell'art. 2630 c.c.

* * * * *

2. POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Come segnalato in premessa, al fine di favorire la diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni, consentendo così di ridurre i costi amministrativi degli operatori, il D.L. 185/2008 ha previsto l'obbligo di attivare un indirizzo di posta elettronica certificata (di seguito per brevità "PEC").

In dettaglio, l'art. 16, comma 6 del D.L. 185/2008, ha introdotto l'obbligo di attivare un indirizzo PEC, o un analogo indirizzo di posta elettronica⁴, posto a carico delle imprese costituite in forma societaria.

Per le società costituite dal 29.11.2008, l'obbligo in esame decorre fin dalla data di costituzione, in quanto l'indirizzo PEC deve essere inserito, a cura del notaio, nella domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Per le società già costituite al 29.11.2008, invece, la comunicazione dell'indirizzo PEC al Registro delle Imprese deve avvenire entro 3 anni dalla data di entrata in vigore del D.L. 185/2008 (i.e. entro il 29.11.2011).

³ Il secondo comma dell'articolo citato prevede che l'atto di trasferimento deve essere depositato, entro 30 giorni, a cura del notaio autenticante, presso l'ufficio del registro delle imprese territorialmente competente.

⁴ In sede di conversione del D.L. 185/2008, infatti, è stato stabilito che, in alternativa alla PEC, è possibile comunicare un *"analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali"*.



L'iscrizione e le eventuali successive variazioni dell'indirizzo PEC sono esenti da diritti di segreteria e dall'imposta di bollo.

La PEC è un sistema di comunicazione basato su un'apposita documentazione elettronica fornita al mittente, attestante l'avvenuta spedizione e consegna del messaggio all'indirizzo elettronico dichiarato dal destinatario, il cui contenuto è valido a tutti gli effetti di legge (il valore giuridico della PEC è equiparato ad una notificazione a mezzo posta).

I soggetti coinvolti nell'operazione sono:

- il mittente, cioè il soggetto che ha l'esigenza di inviare un documento informatico;
- il destinatario, cioè il soggetto al quale è destinato l'oggetto dell'invio;
- il gestore del servizio⁵.

Nello specifico, l'invio e la consegna del messaggio vengono certificati dal soggetto gestore del servizio:

- il gestore del mittente rilascia ricevuta di accettazione all'atto della presa in carico del messaggio, quale prova dell'avvenuta spedizione;
- il gestore del destinatario rilascia ricevuta di avvenuta consegna, quale prova della consegna stessa.

In pratica, il gestore, apponendo la propria firma elettronicamente, agisce in qualità di garante della spedizione del messaggio e della relativa consegna, così da assicurare valore legale allo stesso. In questo modo, tali certificazioni attestano l'integrità della trasmissione, l'autenticità della casella del mittente, il contenuto della trasmissione, la data e l'ora di invio e di consegna.

Si segnala infine che affinché due o più soggetti possano comunicare mediante il sistema della PEC, ai fini del riconoscimento degli effetti legali come sopra descritti, è necessario che le caselle del mittente e del destinatario siano entrambe caselle di posta elettronica certificata.

⁵ I gestori del servizio devono essere iscritti nell'elenco presso il CNIPA (Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione).